

**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO LA CORTE DI APPELLO  
DI MESSINA**

00000

**PROPOSTA DI FORMAZIONE DELLA TABELLA INFRADISTRETTUALE  
degli Uffici Requirenti**

**CRITERI DI OPERATIVITÀ**

**IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**

Viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nelle sedute del 04.05.2011, 21.07.2011 e 03.11.2011, con la individuazione degli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale.

Rilevato che, a seguito della soppressione del divieto di assegnare alle Procure della Repubblica magistrati ordinari in tirocinio, le vacanze degli organici dei sostituti procuratori si sono ridotte, ma risultano ancora attuali, sebbene attenuate, le pregresse esigenze di assicurare un adeguato funzionamento degli uffici.

All'esito della riunione tenutasi il 21 marzo 2012 (con la partecipazione dei Procuratori della Repubblica del Distretto) in applicazione della procedura prevista dal par. 18.2 della menzionata circolare del 21.07.2011.

**Supplenze Infradistrettuali**

Le Procure di questo Distretto presentano l'organico riportato nei prospetti che si allegano.

Tenuto conto degli accorpamenti infradistrettuali determinati dal CSM, occorre individuare per ciascuno dei suddetti uffici i magistrati da nominare come supplenti per sopperire ad assenze od impedimenti superiori a sette giorni.

Nel rispetto della suindicata circolare sarà possibile il ricorso alle supplenze nelle ipotesi in cui, in periodo non feriale:

la Procura della Repubblica di **Messina** presenti vacanze nell'organico dei sostituti di almeno 8 unità;  
la Procura della Repubblica di **Barcellona P.G.** vacanze di almeno 2 unità;  
la Procura della Repubblica di **Patti** vacanze di almeno 2 unità;  
la Procura della Repubblica di **Mistretta** la vacanza di una unità.

Gli eventuali provvedimenti di supplenza riguarderanno il sostituto legittimato meno anziano dell'ufficio soccorritore, con esclusione, quindi, dei magistrati per i quali in base alla circolare non è possibile la destinazione in supplenza (magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6 della circolare sulla formazione delle tabelle, ovvero magistrati che abbiano documentali motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché magistrati che siano genitori di prole in situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992); dei magistrati con qualifica inferiore alla prima valutazione potrà essere disposta la supplenza laddove gli uffici abbinati non possano, per comprovati motivi, designare magistrati di qualifica superiore.

Il provvedimento di supplenza conterrà specifica motivazione circa tale impossibilità.

Anche in quest'ultimo caso verrà designato il meno anziano dei magistrati in servizio.

Il criterio oggettivo sin qui delineato è stato preferito alla indicazione nominativa dei magistrati destinati ad eventuali supplenze, perché appare più adeguato alle esigenze degli uffici requirenti di questo Distretto, tutti caratterizzati da un'alta percentuale di trasferimenti.

Si evita in tal modo la necessità di frequenti variazioni della presente tabella infradistrettuale, a causa di eventuali trasferimenti di magistrati già indicati nominativamente per la funzione di supplenza.

L'ufficio soccorritore sarà a sua volta individuato con riferimento alla minori carenze nell'organico dei magistrati in servizio

### Assegnazione Congiunta

All'assegnazione congiunta, istituto più complesso ma anche più duttile della supplenza infradistrettuale, potrà farsi ricorso anche in presenza di organico pieno (par. 19.2 della Circolare "L'assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico e riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza").

Nell'ambito della suindicata riunione con i Procuratori del Distretto è stato concordato che si potrà attivare il procedimento di assegnazione congiunta con riferimento:

- a) alla necessità di garantire la funzionalità dei gruppi specializzati, in presenza di particolare esigenze investigative che afferiscano a un determinato gruppo;
- b) alle esigenze fronteggiabili solo con lo sforzo congiunto dei due uffici abbinati;
- c) alla necessità di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione degli uffici abbinati;
- d) alla necessità di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

Con particolare riferimento alle esigenze investigative legittimanti il ricorso a tale istituto, sono state individuate quali principali ipotesi, ma senza pretesa di esecutività, i seguenti casi:

- 1. indagini in materia ambientale che interessino entrambi i territori degli uffici abbinati;
- 2. indagini relative a disastri che hanno interessato entrambi i territori;
- 3. indagini concernenti fattispecie di reato attribuite alla competenza della Procura Distrettuale ed esulanti dalle ipotesi di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., quali ad esempio: organizzazioni dedite alla tratta di persone, al traffico di rifiuti, al commercio di prodotti contraffatti, alle frodi informatiche.

Il procedimento di assegnazione congiunta, come concordato nel caso della predetta riunione, si articolerà nelle seguenti fasi:

- I) la richiesta dovrà essere di regola a firma congiunta dei Procuratori della Repubblica dei due uffici abbinati;
- II) in presenza di richiesta di un solo ufficio, il Procuratore Generale, valutata la fondatezza della richiesta, interpellerà l'ufficio abbinato;
- III) per quel che riguarda la designa verrà data la precedenza al magistrato che avrà prestato il consenso ed, in mancanza, verrà designato il magistrato meno anziano (che tratta analogo tipologia di reati, qualora la coassegnazione sia necessaria per esigenze investigative);
- IV) il provvedimento di designa sarà motivato circa la fondatezza della richiesta secondo i criteri sub a, b, c e d sopra specificati;
- V) la durata, per analogia a quella prevista per l'assegnazione interna, sarà di 90 giorni prorogabili fino a 6 mesi.

Non saranno esclusi della destinazione in coassegnazione ad altro ufficio i magistrati che, pur non avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano già prestato il primo anno di servizio dalla presa di possesso nell'ufficio di titolarità.

P.Q.M.

dispone che questo decreto venga inoltrato al Consiglio Giudiziario per il prescritto parere e successivamente al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché trasmesso per conoscenza alle Procure del Distretto.

Messina, 02.05.2012



Il Procuratore Generale  
(Dott. Antonio Franco Cassata)

DEPOSITATA IL 2 maggio 2012 - Il Cancelliere:

IL CANCELLIERE  
(Caterina Maria RANDAZZO)